

## REGOLAMENTO (CE) N. 2597/95 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1995

relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità europea ha acquistato la qualità di membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO),

considerando che il protocollo stabilito tra il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee prevede che la Commissione comunichi alla FAO i dati statistici richiesti;

considerando che, conformemente al principio della sussidiarietà, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere raggiunti solo sulla base di un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta delle statistiche della pesca e l'infrastruttura necessaria per l'elaborazione e il controllo dell'attendibilità di tali statistiche sono in primo luogo responsabilità degli Stati membri;

considerando che il metodo specifico di compilazione delle statistiche comunitarie attinenti a questo settore, basato sui sistemi nazionali di statistica, richiede una cooperazione particolarmente stretta fra la Commissione e gli Stati membri, in particolare in seno al comitato permanente di statistica agraria, istituito con la decisione 72/279/CEE <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> GU n. C 329 del 25. 11. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. C 363 del 19. 12. 1994, pag. 60.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 7. 8. 1972, pag. 1.

*Articolo 1*

Ogni Stato membro trasmette alla Commissione dati sulle catture nominali effettuate dalle navi registrate nello Stato membro o battenti bandiera dello Stato membro con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto <sup>(4)</sup>.

I dati sulle catture nominali si riferiscono a tutti i prodotti ittici, a prescindere dalla loro forma, sbarcati o trasbordati in mare, escluso il pesce che, dopo la cattura, viene rigettato in mare, consumato a bordo o usato come esca. I dati sono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi, con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

*Articolo 2*

1. I dati da trasmettere si riferiscono alle catture nominali effettuate in ciascuna delle zone principali di pesca e nelle loro suddivisioni elencate nell'allegato 1, definite nell'allegato 2 e illustrate nell'allegato 3. Per ciascuna delle zone principali di pesca sono richiesti dati per le specie elencate nell'allegato 4.

2. I dati per ogni anno civile sono trasmessi entro sei mesi dalla fine dell'anno in questione.

3. Qualora nel corso dell'anno civile le navi dello Stato membro di cui all'articolo 1 non abbiano effettuato catture in una zona principale di pesca, lo Stato membro

<sup>(4)</sup> GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.